AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

- SIMBOLO "I.T." - "I.R." - "I.P." -

(ART.31 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le zone di "tutela assoluta", di "rispetto" e di "protezione" individuate a salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236, come sostituiti con l'art. 21 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

In tali zone sono operanti le limitazioni ed i divieti di attività imposti dalla sopra citata normativa.

Nel rispetto di tali divieti, le aree di salvaguardia delle risorse idriche sono equiparate alle aree per attività agricole e per esse valgono le stesse norme di cui al precedente art. 15, se ed in quanto applicabili.